



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

Sezione Staccata di Catania

IL PRESIDENTE

Decreto Presidenziale n. 5/2022

OGGETTO: Disciplina per l'accesso nell'edificio del Tribunale in occasione delle udienze pubbliche e camerale in presenza – Integrazione del D.Pres. n. 91/2021.

Visto il D. Pres. n. 91/2021 con il quale sono state impartite disposizioni per regolamentare l'accesso nell'edificio del Tribunale in occasione delle udienze pubbliche e camerale in presenza;

Visto il d.l. n. 127/2021;

Visto il d.l. n. 1/2022;

Vista la circolare prot. n. 697 del 9.1.2022 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto di dover conseguentemente aggiornare le disposizioni fornite con il D.Pres, n. 91/2021, che restano in vigore, ove non incompatibili con quanto di seguito statuito:

DECRETA

Art. 1

Disposizioni generali per l'accesso ai locali del Tribunale

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2021 ha disposto, sino alla cessazione dello stato di emergenza (ora fissato al 31 marzo 2022), l'obbligo di verificare il c.d. *Green Pass* al momento dell'ingresso nelle sedi, in particolare per i dipendenti amministrativi e il personale di magistratura. Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, introduce ulteriori «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19*», con l'intento di "rallentare" la curva di crescita dei contagi e di fornire maggiore protezione alle categorie più esposte e a rischio.

L'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 1/2022 ha modificato l'articolo 9-*sexies* del d.l. n. 52/2021, stabilendo, in particolare, che le esenzioni originariamente previste dal comma 8 del predetto articolo 9-*sexies* riguardino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (8 gennaio 2022), esclusivamente i testimoni e le parti del processo, con la conseguenza che le previsioni del medesimo articolo 9-*sexies* (relative **alla possibilità di accesso agli uffici giudiziari previa esibizione della certificazione COVID di cui all'articolo 9 del d.l. n. 52/2021**) si applicheranno **anche ai difensori, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato** estranei alle amministrazioni della giustizia.

Secondo il nuovo comma 8-bis dell'articolo 9-*sexies*, l'assenza del difensore dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità a comparire per legittimo impedimento.

Con riferimento alla c.d. "utenza non qualificata", ossia - per quanto di interesse della Giustizia amministrativa - alle persone, diverse dalle categorie sopra menzionate destinatarie di una specifica disciplina, che intendano accedere agli uffici (ad esempio, agli URP), l'articolo 3 del d.l. n. 1/2022 ha previsto, giusta modifica dell'articolo 9-*bis* del d.l. n. 52/2021, l'obbligo di possedere ed esibire, a decorrere dal 1° febbraio 2022 (o dalla diversa data di efficacia del d.P.C.M., su cui subito *infra*), il *Green Pass Base*, fatta eccezione per i casi che saranno indicati in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione.

In ogni caso, onde evitare la formazione di assembramenti, l'accesso agli uffici dell'utenza non qualificata sarà consentito soltanto su appuntamento.

Art. 2

Disposizioni per lo svolgimento delle udienze

In considerazione della particolare situazione venutasi a creare per effetto dell'incremento esponenziale dei contagi da covid-19, i Sigg. Avvocati, nel rispetto delle fasce orarie decretate dai Presidenti delle singole Sezioni volte a regolamentare le udienze in presenza, potranno fare ingresso presso la sede del Tribunale, sino alla disponibilità dei posti, con il proprio automezzo e attendere la chiamata del ricorso di interesse, seguendo l'evoluzione delle udienze secondo la nuova configurazione della pagina di Svolgimento Udienza.

Le relative istruzioni sono contenute nella home page della giustizia amministrativa (giustizia-amministrativa.it) nel riquadro in alto a destra "Processo amministrativo Telematico" e possono essere visionate cliccando su "Note di rilascio elimina code".

I Sigg. Avvocati, inoltre, all'ingresso dei locali dovranno esibire il green pass, mantenere il distanziamento e indossare correttamente la mascherina preferibilmente almeno FFP2, il cui utilizzo, a tutela della salute di tutti gli operatori della Giustizia, è vivamente raccomandato, essendo, per altro ormai obbligatorio in parecchi ambiti con affluenza di pubblico al chiuso.

Si confida nel senso di responsabilità di tutti gli operatori della Giustizia, Avvocati e Personale di Magistratura e Amministrativo, al fine di rendere il più sicuro possibile l'ambiente di lavoro in una situazione di alto contagio, mediante la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra indicate, oggetto di puntuale controllo da parte degli incaricati individuati dal Segretario Generale.

Art. 3

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto al Signor Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, ai Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati, al Presidente del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, ai Direttori di Segreteria delle stesse Sezioni, a tutto il Personale, nonché all'Avvocato Distrettuale di Catania, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione immediata all'albo del T.A.R. Catania e nei locali d'ufficio, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Catania, 10 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Dr. Pancrazio Maria Savasta

Depositato in Segreteria il 10.1.2022
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Letizia Pittari